**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO**

**“P. L. Nervi – G. Galilei”**

Sede ITG: viale Padre Pio da Pietrelcina, sn

Sede ITIS: via Parisi, Centro Studi Polivalente

70022 ALTAMURA (BA)

**CONVENZIONE DEI PERCORSI PCTO**

**a.s 2020/2021**

TRA

L’Istituto Tecnico Tecnologico “P. L. Nervi - G. Galilei” con sede in Altamura (BA), viale Padre Pio da Pietrelcina, s.n., cod. fisc. 9112772072**9** d’ora in poi denominato “*istituzione scolastica*”, rappresentato dal prof. Verni Giuseppe nato ad Acquaviva delle Fonti (BA)) il 03/02/1964 – cod. fisc. VRN GPP 64B03 A048 R - Dirigente Scolastico Reggente

e

……………………………………………………………………………… con sede in ............................................................ via ………………....................................................., indirizzo email ………………………………………………………………… cod. fisc./Partita IVA……................................. tel. …………………………………………. n. dipendenti ……………….., d’ora in poi denominato “*soggetto ospitante*” rappresentato dal Sig................................................................ nato a ........................................il…........................................ – cod. fisc. ..........................................................., amministratore delegato dell’azienda/titolare dell’azienda individuale

**premesso che**

1. la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ha disposto che a decorrere dall’a.s. 2018/2019 i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al D. Lgs. 77/05 sono ridenominati **Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento**, di seguito indicati **PCTO**;
2. ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
3. ai sensi dell’art. 21 della l.r. n. 19/07, “gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l’alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006”;
4. ai sensi della legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, comma 33 e 34, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
5. durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**Art. 1.**

Il **soggetto ospitante**, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° \_\_\_\_ soggetti nei **PCTO** su proposta dell’Istituzione Scolastica.

**Art. 2.**

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente nel **PCTO** è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1, lettera a), del decreto citato.
3. L’attività di formazione ed orientamento del **PCTO** è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’Istituzione Scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposta un percorso formativo personalizzato che fa parte integrante della presente Convenzione e coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’Istituzione Scolastica.
6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

**Art. 3.**

1. Il **tutor interno** svolge funzioni di:

1. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
2. assiste e guida lo studente nei percorsi di **PCTO** e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
3. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di **PCTO**, rapportandosi con il tutor esterno;
4. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
5. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
6. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del **PCTO**, da parte dello studente coinvolto;
7. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
8. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di **PCTO**, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il **tutor esterno** svolge funzioni di:

1. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di **PCTO**;
2. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
3. garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
4. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
5. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
6. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.

3. I **tutor interno ed esterno** condividono i seguenti compiti:

1. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
2. controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;
3. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
4. elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
5. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

**Art. 4**

Durante lo svolgimento del **PCTO** il beneficiario/i beneficiari del percorso è/sono tenuto/ tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro anche alla luce dell’emergenza sanitaria legata al **COVID-19**. Saranno, altresì, rispettare tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale scopo;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;
4. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.
5. rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20.

**Art. 5**

1. L’Istituzione Scolastica assicura il/i beneficiario/i del **PCTO** contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile.
2. Gli studenti, in quanto iscritti all’Istituzione Scolastica, sono coperti dalla compagnia assicurativa della scuola; inoltre quest’ultima assicura ciascun studente presso INAIL per i rischi connessi a tutte le attività formative incluso tirocinio svolto fuori dalla sede della scuola, anche in orario extra-scolastico, inclusi i percorsi per accedere alle attività stesse, comprese possibili uscite sul territorio collegate all’attività svolta. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l’Istituzione Scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:
	1. tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di **PCTO**;
	2. informare e formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza generale e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
	3. designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

**Art. 6**

Il soggetto ospitante si impegna a:

* + 1. garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale;
		2. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
		3. consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor aziendale per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
		4. informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
		5. individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

**Art. 7**

Durante l’a.s. 2020/2021 i percorsi **PCTO** potranno svolgersi anche **a distanza** sotto forma di:

1. webinar;
2. sportelli virtuali per rispondere ad esigenze informative e orientative degli studenti rispetto alle scelte post diploma;
3. lezioni e attività laboratoriali online.

Potranno essere attuate e potenziate forme di conoscenza del mondo del lavoro a distanza come:

1. imprese simulate;
2. tour aziendali virtuali;
3. testimonianze di esperti di settore e di aree professionali da remoto.

**Art. 8**

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento dell’esperienza formativa presso il soggetto ospitante.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data

 L’Istituzione Scolastica Il Soggetto Ospitante

Il Dirigente Scolastico Reggente Il Legale Rappresentante

 Prof. Giuseppe VERNI